



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. 3199/2014
REP. 4097/14

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Stanislao De Matteis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 32530 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, avente ad oggetto: *azione di nullità e/o di inefficacia*

TRA

il **Fallimento INIMAR ITALIA spa in liquidazione**, in persona del curatore, dott. Luigi Russo, elettivamente domiciliato in Napoli al centro Direzionale is. E2 Palazzo Futura sc.B, presso lo studio del prof. avv. Francesco Fimmanò, che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione

PJ = 04373050634

ATTORE

E

Trust Inimar Italia spa in liquidazione, P.I. 97557180151, in persona del suo guardiano e beneficiario, dott. Emmanuel Principe, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Cinthia P.co San Paolo n. 4, presso lo studio Forensia Legali Associati e rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Porcù come da procura a margine della comparsa di risposta

CF = 04373050634

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 1 -

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. S. De Matteis



CONVENUTO

- 1) **Rita Principe**, nella qualità di beneficiario finale del trust,
- 2) **Andreagiorgio Bensi**, in proprio e nella qualità di trustee e di disponente,
- 3) **Giovanna Nappi**, quale cessionaria della quota di partecipazione societaria della Riemm Italia spa

1) PPRNRTI 76T53L845T 2) BNSNRG43L2LE6LBI
3) NPP GNN 73 96 5F83D Q CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI – I difensori delle parti hanno concluso come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La curatela fallimentare ha citato in giudizio Emmanuel Principe nella qualità di guardiano e beneficiario finale del trust Inimar Italia spa in liquidazione, Rita Principe quale beneficiario finale, Andreagiorgio Bensi in qualità di liquidatore della società Inimar Italia spa e anche di trustee, nonché Giovanna Nappi quale cessionaria di quote societarie della Riemm Italia spa, onde sentir accertare e dichiarare la nullità e, in subordine, l'inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti del fallimento dell'atto istitutivo del Trust INIMAR ITALIA spa in liquidazione perché illegittimamente stipulato in danno dei creditori quando la società si trovava in stato di dissesto. Ha chiesto, altresì, la condanna, previa declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità al fallimento degli atti di disposizione effettuati in esecuzione del programma istitutivo del trust, alla restituzione dei beni conferiti in trust ovvero e, in subordine, al ristoro per equivalente monetario. Ha chiesto, infine, il risarcimento dei danni patiti a causa del depauperamento subito per il disposto conferimento.

Costituendosi in giudizio, il Trust Inimar Italia spa in liquidazione, in persona del guardiano, Emmanuel Principe, ha eccepito l'infondatezza delle

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dot.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 2 -

IL GIUDICE MONOCRATICO
dot. S. De Martini



domande *ex adverso* formulate precisando che il trust liquidatorio in esame era stato istituito per la tutela degli interessi dei creditori e dei soci, al fine di preservare il valore dell'impresa da ingiuste iniziative esecutive di Equitalia e di agevolare l'attività di liquidazione in favore di tutti i creditori.

Non si sono costituite in giudizio le altre parti convenute delle quali è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 31.5.2012 (Andreagiorgio Bensi e Giovanna Nappi). Si dichiara in questa sede la contumacia di Rita Principe.

Non sono state ammesse le attività istruttorie, essendo state ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini della decisione le prove costituite articolate dal convenuto costituito nella memoria depositata il 27 marzo 2013.

All'udienza del 12.12.2013 la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Prima di ogni altra questione deve essere deliberata quella relativa ai rapporti intercorrenti tra trust liquidatorio e procedura fallimentare. La curatela, difatti, premesso che la società Inimar spa è stata posta in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese e, successivamente, dichiarata fallita (sent. del 21.4.2011), ha postulato la nullità dell'atto istitutivo del trust stipulato il 25.5.2010 (atto per notar Enrico Chiodi Daelli repertorio numero 174761, registrato il 31 maggio 2010), con cui la predetta società ha conferito l'intero patrimonio attivo e passivo al trustee, Andreagiorgio Bensi, rivendicando il diritto del fallimento alla restituzione dei beni in esso conferiti. A sostegno di tale domanda, ha dedotto l'illiceità del trust in quanto istituito in frode ai diritti dei creditori. Si sarebbe trattato,

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 3 -

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. S. De Matteis



in sostanza, di un'operazione giuridica impiegata dalla società al fine precipuo di eludere la *par condicio creditorum*.

In punto di diritto, giova rilevare che la Convenzione dell'Aja del primo luglio 1985 (ratificata senza riserve dall'Italia con legge del 1989 n. 364 entrata in vigore il primo gennaio 1992), prevede all'art. 15 lett. e) che "*La Convenzione non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse...*" così statuendo la salvezza dei principi inderogabili di diritto interno – tra cui la protezione dei creditori in caso di insolvenza – eventualmente contrastanti con le disposizioni dell'atto istitutivo del trust.

Ne deriva che, ai fini della validità del trust in esame, occorre accertare se la sua istituzione sia finalizzata al perseguimento di un interesse meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.), non altrimenti perseguibile con gli ordinari strumenti del diritto civile.

A tale proposito, la giurisprudenza di merito distingue il trust liquidatorio istituito da un'impresa in stato di insolvenza rispetto a quello stipulato da un imprenditore *in bonis*. In particolare si afferma che il trust liquidatorio istituito da un'impresa in condizioni di dissesto economico (tale da doverla indurre a presentare un'istanza di fallimento in proprio) in quanto elusivo della disciplina fallimentare ed in particolare delle norme inderogabili che presidono alla liquidazione concorsuale deve essere considerato nullo sin dall'origine.

Viceversa il trust istituito da società *in bonis*, ancorchè valido, diventa inefficace in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della cortesa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 4 -


IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. S. De Marretts



Consegue da quanto evidenziato che, ai fini della soluzione della questione controversa in esame, è necessario accertare la sussistenza dello stato di insolvenza della società Inimar spa al momento dell'istituzione del trust.

Ebbene, nella vicenda in esame risulta pacifico (cfr. docum. in atti): (i) che la società Inimar spa, posta in liquidazione in data 25.5.2010, in persona del liquidatore Andreagiorgio Bensi, con atto di pari data, ha istituito un trust interno autodichiarato (ove la figura del disponente coincide con quella del trustee) al fine *"...di realizzare nel modo più efficace possibile...la conservazione del valore dell'impresa...a tutela degli interessi dei creditori e dei soci..."* e nel quale è confluito l'intero patrimonio della società; (ii) che, successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese (il 9.6.2010) e dichiarata fallita (il 21 aprile 2011; la dichiarazione di fallimento è stata revocata dalla corte di Appello di Napoli ed oggetto di giudizio di cassazione).

È pacifico, altresì, che la società Inimar spa, al momento dell'atto di istituzione del trust, versava in stato di insolvenza.

Tale condizione, espressione dell'oggettiva impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, emerge da un serie di circostanze che, se complessivamente considerate, ne costituiscono indici rilevatori: si allude all'inadempimento da parte della società di crediti tributari dell'amministrazione finanziaria di notevole entità iscritti a ruolo (vedi ricorso fallimento dell'Equitalia Polis spa sub 16 del fascicolo di parte attrice), alla presentazione di un piano di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo *"...poi non rispettato perché furono riscontrate delle*

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 5 -


IL GIUDICE MONOCRATICO
dot. S. De Matteis



irregolarità negli estratti di ruolo..." (vedi verbale di interrogatorio di Andreagiorgio Bensi), alle numerose procedure di pignoramento effettuate con esito negativo negli anni 2007 e 2009, nonché al mancato svolgimento, in seguito all'istituzione del trust, di un'attività liquidatoria effettivamente svolta nell'interesse dei creditori.

La ricostruzione dei fatti sopra evidenziata non è stata, nel corso del giudizio, smentita da alcun elemento di fatto o circostanza addotti da parte convenuta. Non assume rilevanza inoltre la circostanza che il fallimento della società è stato dichiarato sulla base di debiti fiscali contestati atteso che tali argomenti non risultano significativi in questa sede.

Alla luce di quanto esposto, la tesi della curatela istante della nullità *ab origine* del trust, istituito quando la società si trovava già in stato di dissesto al solo fine di sottrarre i beni aziendali alle procedure esecutive attivabili dai singoli creditori deve essere condivisa, per contrasto con la legge fallimentare (*recte* con la liquidazione concorsuale).

Accertato lo stato di insolvenza risulta pertanto doveroso dichiarare la nullità del trust e ciò impone, conseguentemente, di accogliere la domanda di restituzione di tutti i beni oggetto del trust in favore curatela fallimentare.

La fondatezza del primo motivo di doglianza (e la conseguente dichiarazione di nullità del trust), in quanto assorbente, esime il giudice dalla disamina degli altri motivi sollevati da parte attrice, quali l'inefficacia del trust e degli atti di disposizione effettuati in esecuzione del programma istitutivo.

Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, non essendo stata fornita alcuna prova dell'incidenza negativa

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

- 6 -

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. S. De Matteis



dell'istituzione del trust sul patrimonio del fallimento il quale ha soltanto dedotto, ma non provato di aver subito danni a causa dell'illegittima costituzione del trust. Pertanto, in applicazione del principio *actore non probante reus absolvitur*, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento.

Con riguardo alla partecipazione societaria ceduta alla sig.ra Giovanna Nappi, riferendosi la stessa ad altra società, la Riemm Italia spa, non vi è luogo a provvedere.

Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e verranno liquidate in base al valore effettivo della causa secondo i parametri fissati dal D.M. 140/2012.

Con riguardo al rapporto processuale tra parte attrice e Giovanna Nappi, le spese vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia di quest'ultima.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie la domanda della curatela fallimentare e, per l'effetto, dichiara la nullità del Trust Inimar Italia spa in liquidazione istituito con atto del 25.5.2010 (atto per notar Enrico Chiodi Daelli repertorio numero 174761, registrato il 31 maggio 2010);

- condanna gli Organi (Trustee e Guardiano) del trust di cui al n. 1 ed a chiunque detenga i beni segregati riconducibili alla Inimar Italia spa in liquidazione di consegnarli immediatamente nella libera disponibilità del Curatore del Fallimento della Inimar Italia spa in liquidazione:

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.


- 7 -

IL GIUDICE MONOCRATICO
dott. S. De Matteis



- condanna i convenuti al pagamento in favore dello Stato (art. 133 TUSG) delle spese vive che si quantificano in euro 450,00 (per la fase di merito) e in euro 225,00 (per la fase cautelare) e delle competenze che saranno liquidate con separato decreto previa istanza del legale rappresentante della curatela: dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la curatela attrice e Giovanna Nappi.

Così deciso in Napoli il 6.2.2014



Il giudice monocratico
dott. Stanislao De Matteis

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Beatrice (magistrato ordinario in tirocinio mirato)

N. 32530/2011 R.G.A.C.

